

Decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003 n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione)

Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

Il Presidente della Regione

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'articolo 19 che prescrive che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1493/1999 ed in particolare l'articolo 20 che detta disposizioni in ordine al potenziale produttivo;

Visto il D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 istitutivo del Registro nazionale delle varietà di viti;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Aggiornamento e conseguente variazione del Registro nazionale delle varietà di viti";

Atteso che in base al Regolamento (CEE) n. 3800/81 del 16 dicembre 1981, l'Amministrazione regionale, a più riprese, aveva proposto alla Commissione i nominativi delle varietà di viti per uve da vino raccomandate o autorizzate, coltivabili per unità amministrativa provinciale, nonché quelle temporaneamente autorizzate, e che dette proposte sono state accolte e codificate in specifici allegati al regolamento stesso;

Visto lo schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite;

Considerato che i criteri di classificazione fissati dall'accordo 25 luglio 2002, prevedono che le regioni e le province autonome stabiliscono quali varietà di viti possono essere coltivate in ciascun ambito amministrativo o bacino viticolo individuato dall'Ente territoriale stesso;

Ritenuto di dare corso alla procedura di classificazione delle varietà di viti per uve da vino secondo i criteri di cui all'accordo sopra richiamato, avuto presente il grado di affermazione ed il legame con il territorio delle varie tipologie di vitigni fino ad oggi coltivati e di individuare, in base a parametri tecnici e/o delle politiche di sviluppo del settore, le varietà consigliate per il raggiungimento di particolari obiettivi di politica vitivinicola;

Considerato che alcune tipologie di vitigni autoctoni presenti in Regione si sono affermati in particolari ambiti territoriali e che, data la loro peculiarità e la loro identificazione con il territorio, è bene che la loro coltivazione resti circoscritta a detti ambiti;

Ritenuto di recepire nella classificazione tutte le varietà di viti per uve da vino già elencate in almeno una provincia della Regione come raccomandate, autorizzate o provvisoriamente autorizzate a termini del Regolamento (CEE) n. 3800/81 per unità amministrativa, e di suddividere le varietà idonee alla coltivazione in varietà consigliate e varietà ammesse e di specificare l'origine autoctona del vitigno quando ricorre;

Considerato che in Regione non si coltivano varietà di viti destinate all'essiccamento o alla produzione di vino da uve stramature;

Ritenuto pertanto di ricomprendere tra le varietà consigliate alla coltivazione quelle che a termini del Regolamento (CEE) n. 3800/81 risultano classificate come raccomandate, quelle che costituiscono la base ampelografica dei vini ad indicazione di origine controllata per la rispettiva zona di produzione e quelle che nelle aree limitrofe a queste zone hanno dimostrato di fornire vini di qualità mentre tra le varietà ammesse le restanti varietà che figurano nel regolamento comunitario sopra richiamato;

Ritenuto che i vitigni cosiddetti internazionali o a maggiore diffusione in Regione possano essere coltivati sull'intero territorio regionale;

Considerato che recentemente è stato iscritto al Registro nazionale delle varietà di viti per uve da vino il vitigno Carmenere che da decenni concorre alla produzione del vino Cabernet franc, sia a denominazione di origine che ad indicazione geografica, in quanto ampelograficamente è risultato chiaramente distinguibile dal vitigno Cabernet franc e che pertanto anche detta varietà è opportuno venga collocata tra i vitigni consigliati;

Ritenuto di riportare la classificazione delle varietà di viti in apposite tabelle;

Considerato opportuno sia disciplinare l'eliminazione delle varietà di viti per uve da vino dalla classificazione sia l'inserimento nella stessa di nuove varietà;

Visto l'allegato tecnico allo schema di accordo del 25 luglio 2002 ed in particolare il punto 1 che pone in carico alle regioni l'onere di stabilire le modalità relative all'organizzazione delle prove attitudinali;
Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale. 4 settembre 2003, n. 2647;

Decreta

È approvato il "Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 1

Definizioni.

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:
 - a) *unità amministrativa*: il territorio della Regione ovvero corrispondente all'ambito territoriale delle ex province;
 - b) *zona di produzione o Bacino viticolo*: l'area geograficamente delimitata all'interno della quale è ammessa la coltivazione in via esclusiva di determinate varietà di viti;
 - c) *varietà consigliata*: è la varietà che, in una determinata zona di produzione, fornisce normalmente un vino la cui buona qualità riconosciuta lo rende proponibile ai fini dell'accesso ad una Denominazione di origine controllata (D.O.C.) ovvero, controllata e garantita (D.O.C.G.);
 - d) *varietà ammessa*: è la varietà che normalmente fornisce un vino la cui qualità, in una determinata zona di produzione, non è dimostrata pari a quella delle varietà ritenute atte a dare vini di cui alla lettera c);
 - e) *varietà in osservazione*: è la varietà sulla quale si stanno effettuando le prove di attitudine alla coltivazione in una determinata unità amministrativa o zona di produzione.
-

Articolo 2

Individuazione delle unità amministrative e delle zone di produzione.

1. Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto delle caratteristiche pedoclimatiche che meglio caratterizzano la produzione vitivinicola regionale e sulla base delle varietà di viti per uve da vino che localmente si sono da anni affermate e per le qualità delle produzioni conseguibili dalle stesse, è suddiviso nelle macro aree che seguono:
 - a) intero territorio regionale;
 - b) interi ambiti territoriali delle ex province;
 - c) bacini viticoli.
 2. La coltivazione della *Vitis vinifera* per uve da vino può avere luogo nell'intero territorio regionale con le limitazioni in termini varietali previste dall'articolo 3 relativamente alle macro aree individuate.
 - 2-bis. Le varietà per uve da vino classificate come varietà in osservazione sono quelle riportate nella tabella 10-bis allegata al presente regolamento.
-

Articolo 3

Varietà di viti per uve da vino coltivabili.

1. Le varietà di viti per uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono quelle iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 che hanno dimostrato di fornire vini di qualità e quelle che sono già state classificate come varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà provvisoriamente autorizzate a termini del Regolamento (CEE) n. 3800/81 nel rispetto, per queste ultime, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), dell'accordo Ministero - regioni del 25 luglio 2002.
2. Le varietà di cui al comma 1 che a termini del Regolamento (CEE) n. 3800/81 risultano classificate come raccomandate, quelle che costituiscono la base ampelografica dei vini ad indicazione di origine controllata per la

rispettiva zona di produzione e quelle che nelle aree limitrofe a queste zone hanno dimostrato di fornire vini di qualità rientrano nella categoria "varietà consigliate".

3. Le varietà di cui al comma 1 non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, rientrano nella categoria "varietà ammesse".

4. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili nell'intero territorio regionale sono quelle riportate nella tabella 1 allegata al presente regolamento.

5. Le varietà di viti per uve da vino la cui coltivazione è ammissibile limitatamente agli specifici ambiti territoriali delle ex province sono quelle riportate nelle tabelle 2, 3, 4, 5, e 6 allegate al presente regolamento.

6. Le varietà di viti per uve da vino la cui coltivazione è ammissibile limitatamente agli specifici bacini vitivinicoli sono quelle riportate nelle tabelle 7, 8, 9, 10 e 10-ter allegate al presente regolamento.

Articolo 4

Eliminazione delle varietà di viti.

1. Le varietà di viti per uve da vino per le quali si rilevi un decadimento dell'attitudine alla coltivazione in una determinata unità amministrativa o bacino viticolo, vengono eliminate dalla classificazione delle varietà di viti.

Articolo 5

Inserimento di nuove varietà di viti.

1. L'inserimento nella classificazione di una varietà di viti per uva da vino viene effettuata sulla base di prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie e secondo i parametri e le modalità indicati nell'allegato tecnico all'accordo Ministero - regioni del 25 luglio 2002.

2. Le prove attitudinali di cui al comma 1 sono svolte da istituti di ricerca e sperimentazione pubblici o privati.

3. L'istanza di inserimento di una varietà di vite per uve da vino nella classificazione di cui all'articolo 3 viene presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, Servizio produzioni vegetali, dalle organizzazioni professionali agricole nonché da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo. In allegato all'istanza il richiedente deve presentare la documentazione attestante le avvenute prove attitudinali.

Articolo 6

Utilizzazione delle varietà per la produzione di vino.

1. Le varietà di viti per uve da vino da commercializzare sono quelle classificate come idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione.

2. Le varietà di viti per uve da vino in osservazione possono essere destinate esclusivamente alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione "indicazione geografica tipica".

3. Soltanto le varietà di cui al comma 1 possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione.

4-bis. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, i produttori di piante madri per marze iscritte nello schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, possono commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purché:

a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;

b) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato.

Articolo 7

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella 1

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ		ORIGINE
		A) ammessa	C) consigliata	
Vitigni a bacca bianca	-			
Chardonnay	-	C		
Malvasia istriana	-	C		
Moscato giallo	-	C		
Pinot bianco	-	C		
Pinot grigio	-	C		
Prosecco (Glera)	-	[1] C		
		A		
Sauvignon	-	C		
Traminer aromatico	-	C		
Malvasia di Candia Aromatica	-	A		
Palava	-	A		
Viogner (cod. 346)	-	A		
Vitigni a bacca rossa				
Cabernet franc	-	C		
Cabernet sauvignon	-	C		
Franconia	-	[2] C		
		A		
Merlot	-	C		
Pinot nero	-	C		
Refosco dal peduncolo rosso	-	C		AUTOCTONO
Terrano	-	[3] C		AUTOCTONO
		A		
Petit Verdot	-	A		
Rebo	-	A		

[1] Consigliato nella provincia di Udine.

[2] Consigliato nelle zone a DOC orientali del Friuli e Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

[3] Consigliato nella zona a DOC Carso.

Tabella 2

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nel solo territorio delle province di Udine - Pordenone - Gorizia

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ		ORIGINE
		A) ammessa	C) consigliata	
Vitigni a bacca bianca				
Manzoni bianco	Incrocio Manzoni 6.0.13	A		-
Muller thurgau	-	C		-
Picolit	-	[1] C		AUTOCTONO
		A		
Ribolla gialla	-	C		AUTOCTONO

Riesling italico	-	C	-
Riesling renano	-	C	-
Tocai friulano	-	C	AUTOCTONO
Verduzzo friulano	-	C	AUTOCTONO
Vitigni a bacca rossa			
Carmenere	-	C	
Malbeck	-	[2] C	
		A	
Pignolo	-	C	AUTOCTONO
Vitigni a bacca rosata			
Moscato rosa	-	[3] C	-
		A	

[1] Consigliato nelle zone a DOC Colli Orientali del Friuli e Collio

[2] Consigliato nelle zone a DOC Lison Pramaggiore

[3] Consigliato nelle zone a DOC Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

Tabella 3

(riferita all'articolo 3, comma 5)

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nel solo territorio delle province di Udine e Pordenone

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	
		A) ammessa	C) consigliata
Vitigni a bacca rossa			
Ancellotta	Lancellotta	A	-
Lambrusco maestri	--	A	-
Marzemino	--	A	-
Refosco nostrano	Refosco, Refosco Grosso, Refoscone, Malvoise [*]	C	AUTOCTONO

[*] Sinonimo da utilizzare ai soli fini della designazione per l'esportazione o per la spedizione verso altri Stati membri.

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	
		A) ammessa	C) consigliata
Vitigni a bacca rossa			
Ancellotta	Lancellotta	A	-
Lambrusco maestri	-	A	-
Marzemino	-	A	-
Refosco nostrano	Refoscone o Refosco di Faedis	C	AUTOCTONO

Tabella 4

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nel solo territorio delle province di Udine e Gorizia

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			
Sylvaner verde	-	A	-
Vitigni a bacca rossa			
Gamay	-	A	-
Schioppettino	-	[1] C	AUTOCTONO
		A	

[1] Consigliato nelle zone a DOC Colli orientali del Friuli e Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli.

Tabella 5

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nel solo territorio delle Provincia di Pordenone

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			
Verdiso	-	A	-
Verduzzo trevigiano	-	A	-
Vitigni a bacca rossa			
Raboso Piave	-	A	-
Raboso veronese	-	A	-

Tabella 6

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nel solo territorio delle Provincia di Trieste

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			
Garganega		A	
Malvasia lunga (o del Chianti)		A	
Sèmillon		A	

Vitouska		C	AUTOCTONO
Vitigni a bacca rossa			
Piccola nera		A	AUTOCTONO

Tabella 7

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nel solo territorio della Provincia di Udine

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
Vitigni a bacca rossa			
Tazzelenghe	-	[1]+C	AUTOCTONO
		A	

[1] Consigliato nelle zone a DOC Colli Orientali del Friuli

Tabella 8

(riferita all'articolo 3, comma 6)

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione solo nel territorio dei comuni di: Castelnuovo del Friuli (PN); Pinzano al Tagliamento (PN); Forgaria nel Friuli (UD)

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			
Sciaglin		C	AUTOCTONO
Ucelut		C	AUTOCTONO
Vitigni a bacca rossa			
Cjanorie		A	AUTOCTONO
Forgiarin		C	AUTOCTONO
Piculit neri		C	AUTOCTONO

Tabella 9

(riferita all'articolo 3, comma 6)

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nel solo territorio della provincia di Gorizia ricompreso nella zona doc Carso

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			

Vitouska		C	AUTOCTONO

Tabella 10

(riferita all'articolo 3, comma 6)

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nel solo territorio collinare dei comuni di: Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Premariacco, Prepotto, San Pietro al Natisone, Torreano della provincia di Udine e nell'intero territorio comunale dei comuni di: Castelnuovo del Friuli e Pinzano al Tagliamento della provincia di Pordenone e di Forgaria nel Friuli della provincia di Udine

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			
Cividin		A	AUTOCTONO

Tabella 10-bis

(riferita all'articolo 6, comma 2-bis)

Varietà di viti per uve da vino classificate come varietà in osservazione

NOME VITIGNO	CODICE Registro nazionale	SINONIMO
<i>Vitigni a bacca bianca</i>		
Fleurtai	497	UD-34.111
Soreli	500	UD-34.113
Sauvignon Kretos	844	UD-76.026
Sauvignon Nepis	845	UD-55.098
Sauvignon Rytos	846	UD-55.100
Refosco B.	487	
Sagrestana B.	488	
Kersus	907	UD.109-052
Pinot Iskra	908	UD.109-033
<i>Vitigni a bacca rossa</i>		
Julius	498	UD-36.030
Cabernet Eidos	840	UD-58.083
Cabernet Volos	841	UD-32.078
Merlot Kanthus	842	UD-31.122
Merlot Khorus	843	UD-31.125
Fumat N.	479	
Volturnis	909	UD.156-312
Pinot Kors	910	UD.156-537

Tabella 10-ter

(riferita all'articolo 3, comma 6)

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione solo nel territorio del comune di Forgaria nel Friuli (UD) e dei comuni già ricompresi nel territorio della provincia di Pordenone

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
Vitigni a bacca nera			
Cordenossa N		A	AUTOCTONO